

# COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE

(Provincia di Alessandria)

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENZIONI

**DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZIONE BORASSI" - CIG LAVORI 89611341B7  
CUP LAVORI D24H20000920001**

**Determina n. 39 del 30/10/2021**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento di lavori relativi al "**COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZIONE BORASSI**".

**CONSIDERATO** che i lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza del versante sottostante l'abitato nella frazione di Borassi del Comune di Roccaforte Ligure. I lavori si rendono necessari in quanto sono presenti evidenti erosioni del muro di contenimento esistente e a causa della presenza di un movimento franoso che interessa l'abitazione sottostante la strada. In sintesi, le opere realizzate consistono in n. 5 (cinque) muri in c.a. intestati su micropali, con lo scopo di arginare i movimenti franosi del versante in prossimità della Strada frazione per Borassi ed opere di regimazione delle acque atte ad arginare gli effetti erosivi; le acque meteoriche dell'area in oggetto verranno convogliate nella tubazione di scarico esistente che attraversa la S.P. N.146.

Il Ministero dell'Interno, con Decreto del 07/12/2020, ha predisposto contributi in favore dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020 e successivamente, in forza dei combinati disposti dell'articolo 45 del D.L. 14/08/2020, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020, n.126, ha previsto, per il richiamato contributo, un ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della predetta graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, finanziando per l'intervento l'attività di progettazione relativamente ai lavori di: **COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZIONE BORASSI**.

Con Decreto del 23/02/2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per l'intervento in oggetto venivano finanziati anche i LAVORI per € **400.000,00** visto il comma 139 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a), della Legge 27/12/2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa

in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030”.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/08/2021 veniva disposta la “rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021. Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”.

**VISTO** il comma 143 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi;

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”;

**VISTO** il comma 145 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue “Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista”;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi 143 e 145 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, è individuato un termine certo per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori e che lo stesso può essere individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportata sul codice identificativo gara (CIG), secondo le modalità di cui alla Delibera dell'ANAC n. 1 del 11/01/2017;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

**CONSIDERATO** l'art. 3 del Decreto del 23/02/2021 che dispone: “1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139\_anno 2021”.

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento”;

**TENUTO CONTO** che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori di “**Completamento messa in sicurezza abitato Frazione Borassi**” nel Comune di Roccaforte Ligure (AL) nelle modalità ed entro i termini previsti dal richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021;

**PRESO ATTO** che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) **D24H20000920001**;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico **n. 45** in data **31/12/2020** con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione definitiva - esecutiva;

**VISTO** il Verbale di Validazione del progetto definitivo - esecutivo in data **24/09/2021** ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di **€ 400.000,00** di cui 287.079,00 per lavori, € 6.810,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 106.179,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con i relativi elaborati progettuali;

**VISTA** la Determinazione di Giunta Comunale **n. 15** in data **23/10/2021** con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., che dispone: “1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (...) b)

procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e ss. mm. e ii., ai sensi del quale: “Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 32 del 2019, convertito dalla Legge n. 55 del 2019 e ss. mm. e ii. “Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate (*(, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. )*);

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

**TENUTO CONTO** che i Comuni di ALBERA LIGURE, BRIGNANO FRASCATA, CABELLA LIGURE, CANTALUPO LIGURE, CARREGA LIGURE, FABBRICA CURONE, MONGIARDINO LIGURE, MONTACUTO, ROCCAFORTE LIGURE, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della loro autonomia hanno costituito la UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL), per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi, come da relativo Statuto;

**PRESO ATTO** della costituzione dell'Albo Fornitori dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'espletamento della richiamata procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico affidatario dei lavori in oggetto, attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento dell'appalto in oggetto possa procedere come segue: procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno **5 (cinque)** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenco di operatori economici di cui all'Albo Fornitori dell'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara;

**DATO ATTO** che, a tal fine, è stata adottata la seguente documentazione:

- Avviso di avvio della procedura
- Lettera di invito
- Disciplinare di gara
- Modello Istanza di partecipazione
- Modello DGUE
- Modello Offerta economica

**DATO ATTO** che si procederà in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ai sensi di legge;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e relativi atti attuativi in quanto applicabili;
- il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione) per gli articoli vigenti ed in quanto applicabili;
- il D.M. n. 49/2018 (Linee guida Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione);
- il D.L. n. 76/2020 (conv. Legge n. 120/2020) e ss.mm.ii.
- il D.L. n. 77/2021 (conv. Legge n. 108/2021) e ss.mm.ii.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, resi dagli uffici competenti;

**DETERMINA**

**1) DI APPROVARE** le premesse qual parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**2) DI PROCEDERE**, per le finalità in premessa, all'affidamento dell'appalto dei lavori di "Completamento messa in sicurezza abitato Frazione Borassi" – CUP D24H20000920001 sulla base del progetto definitivo - esecutivo approvato e validato dall'Amministrazione, per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui 287.079,00 per lavori, € 6.810,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 106.179,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con i relativi elaborati progettuali;

**3) DI INDIVIDUARE** l'affidatario mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa consultazione di almeno **5 (cinque)** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso e sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, D.L. n. 76/2020 e 95, del D.Lgs. n. 50/2016;

**4) DI APPROVARE** la seguente documentazione relativa alla procedura di affidamento, allegata alla presente:

- Avviso di avvio della procedura
- Lettera di invito
- Disciplinare di gara
- Modello Istanza di partecipazione
- Modello DGUE
- Modello Offerta economica

**5) DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato ai sensi del menzionato Decreto del Ministero dell'Interno in data 23/02/2021.

**6) DI DICHIARARE**, in riferimento all'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 62/2013;

**7) DI DARE ATTO** che il contratto di appalto verrà stipulato dal COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE e che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

**8) DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 50/2016 verrà pubblicato sul sito del COMUNE DI ROCCAFORTE LIGURE, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Marco Guerrini

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Funzionario Comunale certifica che tale determinazione viene/è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/11/2021

Roccaforte Ligure, li 06/11/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Patrizia Rovegno